



7636

- 8 OTT. 2014

# Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi*  
*Il Capo Dipartimento*



Al Sigg. Presidenti delle Corti di Appello

r. p.c.

Al Sig. Capo di Gabinetto

Al Sig. Capo della Segreteria dell'On. Ministro

**Oggetto:** Revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Uffici del Giudice di Pace aderenti alla procedura di mantenimento di cui all'art.3, comma 2, D.Lgs. n.156/2012.

L'esame dei primi riscontri del monitoraggio sullo stato di attuazione dell'attività di formazione del personale già messo a disposizione dagli Enti locali che hanno presentato, con esito positivo, istanza per il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace, ha evidenziato alcune criticità connesse sia alla consistenza numerica della dotazione di personale, sia ai requisiti professionali richiesti per assicurare adeguato supporto all'attività giurisdizionale.

Sotto quest'ultimo profilo, infatti, si rileva in diversi casi, nell'ambito del personale complessivamente già avviato a formazione per i singoli uffici, l'assenza di unità con inquadramento professionale idoneo a consentire di svolgere le funzioni proprie del Carrofficere

Si rende, quindi, necessario che le SS.VV., per il tramite dei Presidenti di tribunale competenti per territorio, provvedano preliminarmente, esclusivamente per le unità di personale già avviate a formazione, ad una verifica della sussistenza dei requisiti professionali richiesti dalla tabella di equiparazione già trasmessa con la nota circolare relativa all'attuazione del decreto ministeriale 7 marzo 2014, prot. n. 43520.U del 15 aprile 2014.

Laddove si riscontri la carenza di personale idoneo allo svolgimento delle mansioni di Cancelliere si dovrà procedere a sollecitare con assoluta urgenza gli Enti locali interessati a fornire un ulteriore nominativo in possesso dei requisiti richiesti.

Per quanto attiene alle criticità connesse alla consistenza numerica, si è rilevato che, per alcune delle sedi da mantenere, risulterebbe allo stato avviata a formazione una sola unità di personale.

Detta dotazione risulta assolutamente insufficiente per assicurare un corretto funzionamento del servizio giudiziario, anche sotto il profilo della mancata garanzia del presidio in caso di assenza dell'unica unità assegnata.

Anche in questo caso, si richiede alle SS.VV., all'esito della verifica e con le medesime modalità, di voler procedere a sollecitare gli Enti locali interessati ad individuare almeno un'altra risorsa, fermo restando quanto rappresentato in ordine alla necessaria presenza di una unità idonea allo svolgimento delle funzioni di Cancelliere.

I nominativi delle ulteriori risorse all'esito individuate dovranno pervenire direttamente dagli enti locali esclusivamente all'indirizzo mail di posta certificata [formazionegdp.dgpersonale.dog@giustiziacerit.it](mailto:formazionegdp.dgpersonale.dog@giustiziacerit.it) entro il termine perentorio del 13 ottobre 2014.

Si invitano, altresì, i Sigg. Presidenti delle Corti di Appello a comunicare al medesimo indirizzo gli uffici del giudice di pace attualmente privi del cancelliere o la cui dotazione di personale è di una sola unità per le quali viene trasmessa la richiesta di integrazione da riscontrare all'indirizzo posta di cui sopra.

Ad ogni buon fine, si chiarisce che le predette verifiche e integrazioni riguardano esclusivamente quelle sedi del giudice di pace per cui, a seguito dell'accoglimento della richiesta di mantenimento, gli enti locali hanno già effettivamente inviato personale a formazione.

Nel caso di mancato riscontro da parte degli enti locali interessati entro il suddetto termine del 13 ottobre 2014, non sarà possibile, per il necessario rispetto dei tempi fissati dal D.M. 7 marzo 2014, integrare le risorse e di conseguenza non si potrà dar ulteriore corso all'istanza di mantenimento.

*L'Espresso* SpA - Collaboratore di *Il Sole 24 Ore*

Il Capo Dipartimento  
Mario Barbato

V. ac. Resp. Prof. Dr.  
... (firma) ...

10 OTT. 2014

IL PRESIDENTE DELLA SOCIETA' ...